CORSO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE


















I TARTUFI

- Volgarmente denominati come tartufi si definiscono micologicamente come "Tuber"
- Al genere Tuber appartengono diverse specie di funghi ipogei, comunemente chiamate tartufi, appartenenti alla famiglia Tuberaceae, classe degli Ascomiceiti.
- I tartufi hanno corpo fruttifero ipogeo, ovvero sotterraneo, e crescono spontaneamente nel terreno accanto alle radici di alcuni alberi o arbusti, in particolare querce, leccio con i quali stabiliscono un rapporto simbiotico.

I TARTUFI

• Il tartufo è un alimento estremamente pregiato e ricercato, molto costoso. Il tipico profumo penetrante e persistente si sviluppa solo a maturazione avvenuta e ha lo scopo di attirare gli animali selvatici (maiale, cinchiale, tasso, ghiro, volpe), nonostante la copertura di terra, per spargere le spore contenute e perpetuare la specie

Tuber aestivum



Il colore della gleba è variabile in

di maturazione e costituisce così un carattere diagnostico solo nel caso di corpi fruttiferi maturi. Spesso il suo colore cambia anche all'interno della stessa specie e questo può dipendere

simbiosi e dai sali minerali contenuti nel terreno.

Per esempio, la gleba del tartufo bianco pregiato è quasi bianca, se questo vive in simbiosi con il salice bianco o il pioppo, è di colore nocciola scuro se vive in simbiosi con la quercia ed è maculata di rosso se vive in simbiosi con il tiglio. A questa gamma di colori si contrappone la

cui gleba, nella fase di piena maturazione assume il caratteristico colore neroviolaceo.

L'interno del tartufo, detto gleba, ha il caratteristico aspetto marmorizzato dovuto a venature chiare che racchiudono aree più scure: le prime rappresentano la parte sterile, mentre le seconde quella fertile



Legge regionale n.16 del 25 giugno 2008

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale

Art.1 finalità:

Promuovere la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono



Art.2 tipi di tartufaie

- a) Tartufaie naturali: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi:
- b) Tartufaia controllata: è la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con altre piante tartufigene;
- c) Tartufaia coltivata: un impianto specializzato di nuova realizzazione sottoposto a cure colturali.

Art. 6 disciplina della raccolta

La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati;

Nelle tartufaie controllate o coltivate il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti.

Tuber magnatum



Art.7 modalità di ricerca e di raccolta

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite anche durante le ore notturne

Art.7 modalità di ricerca e di raccolta

E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario stabilito dalla Regione.

La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limita massimo di 2 Kg.

la raccolta dei tartufi

Il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la Provincia

Chi non supera l'esame può chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi 3 mesi

la raccolta dei tartufi

L'abilitazione è documentata da un tesserino che ha valori su tutto il territorio nazionale ed è valido per 10 anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.

L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14.

la raccolta dei tartufi

I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

la raccolta di tartufi

Pagamento tassa annuale euro 140,00. sul Conto Corrente numero 15470107 intestato a:

"Tesoreria Regione Piemonte Tassa raccolta tartufi"

e ha valore per l'anno solare cui si riferisce

La ricevuta di versamento deve essere conservata insieme al tesserino di idoneità, ed esibita, unitamente a quest'ultimo ai soggetti incaricati della vigilanza.

Art.11 Calendario di ricerca e raccolta

Il calendario per la raccolta è definito dalla Regione, sentite le province e la Consulta, ed è unico per tutto il territorio regionale.

| Specie/varietà | Nome comune | Periodi |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tuber magnatum Pico | tartufo bianco o bianco del Piemonte o di Alba o di Acqualagna | 21 settembre - 31 gennaio |
| Tuber melanosporum Vittad. | tartufo nero pregiato | 1 dicembre - 15 marzo |
| Tuber brumale var. moschatum De Ferry | tartufo moscato | 15 dicembre - 15 marzo |
| Tuber aestivum Vittad. | tartufo d'estate o scorzone | 1 giugno – 31 agosto 21 settembre – 30 novembre |
| Tuber uncinatum Chatin | tartufo uncinato o tartufo nero | 21 settembre - 31 dicembre |
| Tuber brumale Vittad. | tartufo nero d'inverno o trifola nera | 15 dicembre - 15 marzo |
| Tuber albidum Pico o Tuber borchii Vittad. | bianchetto o marzuolo | 15 gennaio - 30 aprile |
| Tuber macrosporum Vittad. | tartufo nero liscio | 21 settembre - 31 dicembre |
| Tuber mesentericum Vittad. | tartufo nero ordinario o di Bagnoli | 21 settembre - 31 gennaio |

Art.11 Calendario di ricerca e raccolta

Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, ai fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario.

calendario raccolta dei tartufi

• La raccolta è comunque vietata per tutte le specie di tartufo nei periodi:

dal 1 maggio al 31 maggio

dal 1 settembre al 20 settembre

Art.12 Associazione dei raccoglitori

Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo.

Tuber aestivum (= T. uncinatum)



Art.13 vigilanza e sanzioni

La vigilanza è affidata agli organi ed agenti previsti dall'art.15 della LEGGE 752/1985

I proventi derivanti dalla sanzioni amministrative sono introitate dalla Provincia

Art.13 vigilanza e sanzioni

Legge 16.12.1985 n.752

Legge regionale 25.06.2008 n. 16

es. raccolta di tartufi in periodo di divieto

Euro 860,66

Disposizioni attuative delle legge regionale 25 giugno 2008

art.11 – modalità per la ricerca e la raccolta

La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane appositamente addestrato.

Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di

due cani.



Disposizioni attuative delle legge regionale 25 giugno 2008

art.11 – modalità per la ricerca e la raccolta

Lo scavo per l'estrazione del tartufo dal suolo deve essere effettuato con attrezzi idonei (vanghetto, vanghella, zappetta, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri di lunghezza.

Le buche create per l'estrazione dei tartufi devono essere riempite obbligatoriamente con la terra asportata, ripianando accuratamente la superficie del suolo.